

COMUNE DI LOMAGNA
Provincia di Lecco

Allegato 2

**“Convenzione tra il Comune di Lomagna e _____
per lo svolgimento del Servizio di Trasporto Sociale e di altri servizi di utilità sociale
e di interesse pubblico - periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2030”**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede Municipale del Comune di Lomagna, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Lomagna, con sede legale in Via Fratelli Kennedy n.20, C.F. 00504810136, rappresentato da _____, in qualità di Responsabile dell'Area Welfare, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ e ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale (di seguito anche solo “*Comune*”)

E

_____, con sede legale in Via _____
n. _____ a _____ (_____), C.F. _____,
iscritta al RUNTS al n. _____ in data _____, rappresentata dal Sig.
_____, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale
dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (di seguito anche
solo “*Ente Attuatore Partner*”)

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 recante “*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106*”, prevede all'art. 56, comma 1, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”, ed all'art.56, comma 2, che “Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

- con delibera di Giunta comunale n. ___ del _____ sono stati approvati i requisiti e i criteri per l'individuazione di enti del terzo settore disponibili a sottoscrivere un accordo di collaborazione per la gestione del servizio di trasporto scolastico e di altri servizi di utilità sociale e di interesse pubblico per il periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2030 e lo schema di convenzione;
- con determinazione n. ___ del _____ si è disposto di avviare, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n.117/2017 e in coerenza con le Linee Guida di cui al D.M. n.72 del 31/3/2021, il procedimento finalizzato all'indizione di procedura comparativa ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico e di altri servizi di utilità sociale e di interesse pubblico per il periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2030 nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal _____ al _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.lomagna.lc.it/it e all'albo pretorio on line l'Avviso pubblico che disciplina la selezione;
- con determinazione n. ___ del _____, a conclusione della procedura comparativa, è stata individuata l'_____ per la stipula dell'accordo negoziale in parola;

Tanto richiamato e premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune e Ente attuatore partner approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

Oggetto della convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione tra Comune ed Ente attuatore partner per la gestione del servizio di trasporto sociale ed accompagnamento sociale, nonché del servizio consegna pasti a domicilio e del servizio di trasporto per terapia anticoagulante, a favore di minori, adulti in situazioni di fragilità, anziani, disabili in condizione, anche temporanea, di fragilità sociale.

Art. 3 – Durata

La presente convenzione avrà durata dal 01/10/2025 al 31/12/2030.

L'accordo può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata massima non superiore a quella del contratto iniziale. L'esercizio di tale facoltà è comunicato dal Comune all'Ente attuator partner almeno 30 giorni prima della scadenza della convenzione.

È ammessa la proroga per il tempo strettamente necessario per l'indizione di una nuova procedura selettiva e l'individuazione di un nuovo contraente.

È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione comunale ovvero su proposta dell'Ente attuatore partner con apposito atto integrativo.

Decorso il primo anno di convenzione, è facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi all'altra parte con un preavviso di almeno 120 giorni.

Art. 4 – Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, il Comune si avvale della collaborazione dell'Ente attuatore partner per la gestione del servizio di trasporto sociale ed accompagnamento sociale a favore di minori, adulti in situazioni di fragilità, anziani, disabili in condizione, anche temporanea, di fragilità sociale, finalizzato a consentire l'accesso ai servizi sanitari, sociali, educativi, riabilitativi, scolastici.

Con il presente accordo l'Ente attuatore partner si impegna altresì a garantire il servizio consegna pasti a domicilio.

Il servizio di trasporto sociale ed il servizio consegna pasti a domicilio vengono attivati dietro istanza di parte presentata al protocollo generale dell'Ente, previa valutazione e assenso da parte dell'assistente sociale comunale.

Il servizio di trasporto sociale si caratterizza per la particolarità dell'utenza a cui è rivolto e che richiede, da parte dell'autista/accompagnatore, la capacità di relazionarsi in modo positivo sia con i soggetti trasportati, mantenendo un comportamento rispettoso, tollerante e adeguato al ruolo e ai compiti da svolgere.

L'Ente attuatore partner dovrà garantire la massima flessibilità dell'orario di servizio, in funzione delle particolari necessità di ciascun destinatario, conformandosi alle eventuali modifiche apportate ai percorsi/orari, durante il periodo di validità dell'accordo, per sopraggiunte esigenze organizzative che si dovessero riscontrare nel corso del rapporto contrattuale.

In relazione alle attività/servizi di cui al presente articolo, gli interventi potranno avere carattere continuativo e/o occasionale, sulla base delle esigenze particolari, compatibilmente con i mezzi e i volontari disponibili.

L'Ente attuatore partner garantisce che i volontari impiegati nelle attività/servizi convenzionati abbiano i requisiti necessari e ne garantisce la formazione necessaria; ad essi lo stesso comunica tutte le informazioni circa l'organizzazione e la gestione degli interventi, affinché possano svolgere al meglio i compiti affidati.

L'Ente attuatore partner garantisce l'osservanza da parte dei volontari della normativa vigente sulla riservatezza dei dati e delle informazioni relative agli utenti, nonché la tempestiva informazione in merito ad ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio.

La titolarità del servizio permane in capo al Comune che fissa i criteri per l'erogazione.

Le prestazioni di cui al presente accordo dovranno essere garantite tutti i giorni feriali esclusi il sabato e festivi.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non possono essere sospese o abbandonate.

Accedono con diritto di priorità ai servizi di trasporto sociale e consegna pasti a domicilio le seguenti categorie di cittadini residenti:

- ✓ soggetti segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali comunale e/o per i quali è stato attivato un progetto;
- ✓ minori con disabilità;
- ✓ minori in carico al Servizio Tutela;
- ✓ adulti con disabilità;
- ✓ anziani in condizione di fragilità;
- ✓ soggetti in stato di particolare fragilità socio economica.

Art. 5 – Impegni dell'Ente attuatore partner

L'Ente attuatore partner si impegna:

- ✓ a realizzare gli interventi oggetto della presente convenzione, mettendo a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e automezzi) e umane proprie (anche eventuale

- personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo);
- ✓ a realizzare gli interventi oggetto della presente convenzione svolgendo funzioni di coordinamento rispetto ai propri volontari coinvolti;
 - ✓ a rendere con continuità le attività programmate e a dare immediata comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire in corso di svolgimento;
 - ✓ a mettere a disposizione per la prestazione delle attività convenzionali un numero adeguato di volontari, garantendone al contempo il possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività;
 - ✓ a garantire il servizio di trasporto dei pasti a domicilio per anziani, disabili o comunque per cittadini in stato di bisogno, secondo il progetto e le indicazioni dell'Ufficio Servizi Sociali e dell'assistente sociale comunale;
 - ✓ a partecipare, tramite il proprio Responsabile, agli incontri di verifica con l'Ufficio Servizi Sociali;
 - ✓ a predisporre e a trasmettere all'Ufficio Servizi Sociali idonea rendicontazione dei servizi eseguiti, avendo cura di indicare per ogni prestazione la descrizione, i km percorsi, la destinazione ed ogni altro dato utile per verificare la corretta esecuzione delle prestazioni medesime;
 - ✓ trasmettere all'Ufficio Servizi Sociali a conclusione di ogni anno solare una relazione illustrativa del servizio svolto, evidenziando in particolare, qualora vi siano state, le criticità emerse e le conseguenti azioni di miglioramento possibili;
 - ✓ stipulare idonea polizza assicurativa contro i rischi per responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi e contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionali e a fornire l'Ufficio Servizi Sociali copia della polizza prima dell'avvio dell'attività, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i.;
 - ✓ trasmettere all'Ufficio Servizi Sociali l'elenco aggiornato dei volontari associati che intende utilizzare: di ciascun volontario occorre precisate le generalità, la qualifica personale;
 - ✓ ad osservare e far osservare ai propri volontari, oltre alle norme specificate nella presente convenzione, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché dalle leggi e dai regolamenti che fossero emanati durante la sua validità, comprese le norme regolamentari comunali e le ordinanze sindacali correlate al servizio de quo;
 - ✓ impiegare nello svolgimento delle attività convenzionali operatori volontari in possesso di idonea e valida patente di guida per la conduzione degli automezzi;
 - ✓ comunicare all'Ufficio Servizi Sociali il nome e i recapiti del proprio referente per la gestione di ogni rapporto convenzionale;
 - ✓ a favorire il trasporto di utenti lomagnesi unitamente a quelli di altri Comuni consentendo la suddivisione dei relativi costi chilometrici ed assicurativi proporzionalmente al numero di utenti che usufruiscono della stessa tratta;
 - ✓ a mantenere gli automezzi impiegati in ottime condizioni, in perfetto ordine e pulizia, effettuando periodici controlli e gli interventi di manutenzione e riparazione necessari;
 - ✓ ad effettuare la revisione degli automezzi nei termini previsti dalla normativa vigente.
 - ✓ a redigere alla scadenza della convenzione, entro e non oltre trenta (30) giorni, apposita relazione conclusiva delle attività.

Art. 6 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna:

- ✓ a trasmettere all'Ente attuatore partner, almeno tre giorni prima, fatti salvi i casi di estrema urgenza, la richiesta di svolgimento del servizio, indicando la tipologia, i dati anagrafici, il numero telefonico, il luogo, la data e l'orario del servizio;
- ✓ a promuovere occasioni di scambio e di aggiornamento per i volontari coinvolti nello svolgimento delle attività/servizi oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Ente attuatore partner;
- ✓ a verificare la corretta esecuzione delle prestazioni convenzionali;
- ✓ a riconoscere all'Ente attuatore partner il rimborso delle spese sostenute e documentate (art 56, comma 2, del D. Lgs. n.117/2017), riconducibili esclusivamente al servizio affidato con la presente convenzione, a seguito di presentazione della rendicontazione, secondo le condizioni economiche di cui all'art.7;
- ✓ a concedere, per il corretto espletamento degli accordi convenzionali, l'utilizzo non oneroso di n.7 posti auto di proprietà comunale idonei per il ricovero degli automezzi da utilizzare per i servizi in convenzione, identificati come da planimetria allegata;
- ✓ a concedere, per il corretto espletamento degli accordi convenzionali, l'utilizzo non oneroso di n.1 posto auto, all'interno del parcheggio di proprietà comunale adiacente la sede municipale, idoneo per il ricovero degli automezzi;
- ✓ a concedere a titolo non oneroso l'utilizzo per massimo tre volte l'anno delle sale comunali, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per l'uso pubblico di locali comunali.

Art. 7 - Rimborso spese

Tenuto conto dell'incidenza del rapporto convenzionale, ai sensi degli artt.33, comma 3, e 56, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, il Comune riconosce all'Ente attuatore partner un rimborso spese omnicomprendivo pari ad € 0,65 per ogni km effettivamente percorso, che assorbe tutte le spese sostenute per la realizzazione delle attività, quali:

- gli eventuali oneri di gestione e di funzionamento pro-quota della sede operativa utilizzata;
- le spese relative all'utilizzo dei beni mobili;
- il carburante e l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli automezzi impiegati;
- la copertura assicurativa dei volontari, come previsto dall'art.18 del D.Lgs. n.117/2017;
- l'acquisto di vestiario e di eventuali ausili per il personale impiegato;
- il rimborso delle spese vive sostenute dai volontari nell'espletamento delle attività;
- le spese per attività di formazione, informazione e reclutamento dei volontari.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva non prevedibili alla data di indizione della presente procedura, si dovesse determinare una considerevole variazione in aumento del costo del carburante, l'importo del rimborso spese km sopra citato può essere aggiornato. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza la variazione media su base annuale dell'indice dei prezzi al consumo ovvero l'indice ISTAT FOI (periodo ottobre/ottobre).

La richiesta di revisione dell'importo del rimborso spese km dovrà essere formulata per iscritto dall'Ente attuator partner e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento.

Ai fini del riconoscimento del rimborso spese, l'Ente attuatore partner presenta all'ufficio Servizi Sociali con cadenza mensile la rendicontazione delle prestazioni rese e la documentazione contabile.

La predetta documentazione deve essere presentata via email a protocollo@comune.lomagna.lc.it allegando copia carta identità del rappresentante legale oppure a mezzo pec a comune.lomagna.lc@halleycert.it.

La liquidazione del rimborso spese verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione delle prestazioni rese e la documentazione contabile. Il rimborso spese non è soggetto ad I.V.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. n.633 del 22.10.1972.

Art. 8 – Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, pena l'immediata risoluzione della convenzione.

Art. 9 – Monitoraggio e controlli

Il Comune in attuazione degli articoli 92 e 93 CTS assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Ente attuatore partner attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di richiedere tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Organizzazione di Volontariato.

Art. 10 – Responsabilità

L'Ente attuatore partner è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

È responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente convenzione.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Ente attuatore partner ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e precisamente:

Polizza n. _____ del _____
Rilasciata da _____ Agenzia _____
Quietanza del _____ periodo _____

nonché per la responsabilità civile verso i terzi e precisamente:

Polizza n. _____ del _____
Rilasciata da _____ Agenzia _____
Quietanza del _____ periodo _____

Art.11 – Trattamento dati personali

L'Ente attuatore partner è tenuto all'osservanza del decreto legislativo n.196/2003, così come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. Gli operatori dell'Ente attuatore partner sono considerati

incaricati al trattamento dei dati personali in proprio possesso. L'Ente attuatore partner assume l'obbligo di agire in modo che gli operatori volontari incaricati di collaborare nello svolgimento delle attività previste nel presente accordo mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati acquisiti saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei propri diritti e della riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverranno solo sulla base di quanto previsto da norme di legge esclusivamente per le finalità connesse alla presente convenzione. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lomagna. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Welfare.

L'Ente attuatore partner assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione.

Art.12 – Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP, il Comune liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'EAP;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
- quando l'EAP si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, ove applicabile;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
- mancata rendicontazione, ai sensi del precedente art. 7.

Art. 13 – Rinvii normativi

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti della selezione.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 14 – Controversie

I rapporti tra Comune e EAP si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione, se non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Art.15 – Spese e registrazione

La presente convenzione verrà registrata esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente la registrazione.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in virtù del disposto dell'art.82, comma 5, della L. n.117/2017.

Le parti dichiarano di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiarano di accettare espressamente tutte le condizioni e i patti ivi contenuti, in particolare gli artt. 2, 3 e 4.

Le parti hanno letto la presente convenzione e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, e in segno di piena e incondizionata accettazione la sottoscrivono in modalità elettronica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Ente Partner
Il Rappresentante legale

Per il Comune di Lomagna
Il Responsabile dell'Area Welfare